



**UFFICIO SEGRETERIA ESECUTIVA
DEL CONGRESSO DI STATO**
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

San Marino, 30 ottobre 2018/1718 d.F.R.
Prot. n. 119316/2018/ea

Ill.mo Sig.

Dott. Omar Raimondi

Responsabile UO Tutela dell'Ambiente
Naturale e Costruito

Ill.mo Sig.

Ing. Vincenzo Cesarini

Responsabile UO Sicurezza
Antinfortunistica nei Luoghi di Lavoro

Spett.le

Ordine degli Avvocati e Notai

Spett.le

**Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili**

Spett.li

ANIS

OSLA

USOT

USC

UNAS

OGGETTO: Delibera del Congresso di Stato n. 15 del 15 ottobre 2018 "Adozione relazione del Gruppo di Lavoro intersettoriale ed interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione delle procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa"

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo e comma 6 del Regolamento 22 marzo 2017 n. 3 "Regolamento del Congresso di Stato", si inoltra ai destinatari non presenti nel sistema di gestione documentale e protocollo informatico, per conoscenza e per quanto di eventuale competenza, la delibera del Congresso di Stato n. 15 del 15 ottobre 2018 indicata in oggetto, con la relazione allegata.

Distinti saluti.

All.to come nel testo



Avv. Maria Teresa Giacobbi

Dirigente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 41 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 882 283 - F +378 (0549) 882 197 – delibere.esecutiva@pa.sm



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 15 OTTOBRE 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.15

Pratica n.1.3.8 - 247/2018/XXIX

Oggetto: Adozione relazione del Gruppo di Lavoro intersettoriale ed interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione delle procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, il Lavoro;

vista la propria precedente delibera n. 28 del 17 luglio 2018;

adotta

la relazione del Gruppo di Lavoro intersettoriale ed interdisciplinare, di cui alla delibera citata nel preambolo, che contiene le azioni e gli interventi normativi, regolamentari e amministrativi da intraprendere al fine di giungere ad una ottimizzazione delle procedure, delle tempistiche e dei costi necessari per avviare un'attività di impresa nella Repubblica di San Marino, allegata alla presente.

Dà mandato

alle Segreterie di Stato competenti, al Direttore della Funzione Pubblica e ai Direttori di Dipartimento interessati, di elaborare le necessarie modifiche normative e procedimentali, avvalendosi della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione coinvolti, per attuare quanto indicato nella relazione adottata, in stretto coordinamento con le Associazioni di Categoria e i Professionisti, nonché di proseguire nel lavoro di ricognizione in merito alla tematiche oggetto di verifiche e approfondimenti, come segnalate nella relazione medesima.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 15 ottobre 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.15

Pratica n.1.3.8 - 247/2018/XXIX

Dispone, altresì

che la relazione venga inviata alla Commissione Consiliare Finanze Bilancio e programmazione; artigianato; industria; commercio; turismo; servizi; trasporti e telecomunicazioni; lavoro e cooperazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, il Lavoro, della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, il Turismo, del Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Dipartimento Finanze e Bilancio, del Direttore Dipartimento Economia, del Direttore Dipartimento Territorio e Ambiente, del Dirigente Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, del Responsabile UO Tutela dell'Ambiente naturale e costruito, del Responsabile UO Sicurezza Antinfortunistica nei Luoghi di Lavoro, del Presidente Ordine degli Avvocati e Notai, del Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell'ANIS, dell'OSLA, dell'USOT, dell'USCT, dell'UNAS, della Segreteria Istituzionale per la Commissione Consiliare Finanze e Bilancio

RELAZIONE GRUPPO DI LAVORO DELIBERA N.28 DEL 17 LUGLIO 2018

INTRODUZIONE

Il Congresso di Stato con la Delibera n.28 del 17 luglio 2018 avente per oggetto: "Nomina del Gruppo di Lavoro intersettoriale ed interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero di procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa" ha costituito lo scrivente Gruppo di Lavoro con il fine di valutare e revisionare tutti i processi necessari per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali e per migliorare il rapporto tra aziende e Pubblica Amministrazione.

Hanno preso parte al tavolo di lavoro i Dipartimenti maggiormente coinvolti nei relativi processi amministrativi, (Direzione Generale della Funzione Pubblica, Dipartimento Economia, Dipartimento Territorio e Ambiente, Dipartimento Finanze e Bilancio) l'Istituto Sicurezza Sociale (Dipartimento di Prevenzione), l'Ordine Professionale degli Avvocati e Notai, l'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Durante il percorso che ha portato alla stesura della presente relazione, si sono svolti alcuni incontri con le Associazioni Datoriali. Gli interventi proposti sono, quindi, anche frutto dell'interazione con le Associazioni che hanno fornito un importante contributo di idee e proposte per facilitare i rapporti tra la Amministrazione Pubblica e le aziende della nostra Repubblica, a seguito della disamina delle principali problematiche rilevate dai propri associati.

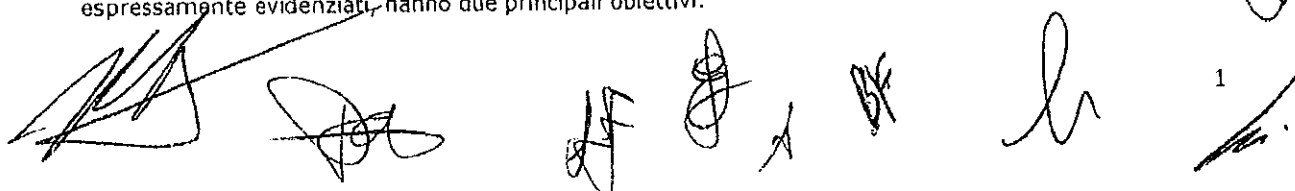
L'obiettivo del lavoro svolto è di fornire una analisi delle problematiche, dei processi e dei procedimenti amministrativi che, sulla base delle norme vigenti, possono prevedere tempi di risposta dell'Amministrazione ritenuti non confacenti alle esigenze di celerità manifestate dagli operatori e, di conseguenza, possono aumentare i costi sostenuti dall'impresa.

La suddetta esigenza di riduzione dei tempi di risposta dell'Amministrazione non è da intendersi relativa unicamente alla fase di avvio dell'attività ma anche alla fase di esercizio della stessa, in un'ottica di semplificazione e miglioramento del rapporto tra Amministrazione ed imprese operanti in territorio.

Sono stati altresì analizzati i processi e la struttura organizzativa delle UO competenti per definire dove e come occorre intervenire, tenendo conto delle procedure, delle possibili innovazioni tecnologiche, anche in termini di digitalizzazione, nonché dei relativi costi che l'Amministrazione dovrà sostenere a tal fine.

La presente relazione, pertanto, evidenzia le criticità principali e le relative proposte, prevedendo interventi di natura organizzativa interni all'Amministrazione, che in alcuni casi, richiedono necessariamente interventi di modifica normativa, in quanto le leggi che incidono direttamente o indirettamente sull'esercizio dell'attività di impresa, ad oggi vigenti, prevedono un importante e pervasivo ruolo della Amministrazione.

Gli interventi organizzativi e di modifica normativa, suddivisi in tre pilastri, che di seguito sono espressamente evidenziati, hanno due principali obiettivi:



- a) ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione, attraverso una revisione delle competenze e - in particolare - dei procedimenti amministrativi che vedono coinvolti Commissioni, Comitati ed organi istituzionali, nella formazione di atti decisori (autorizzazioni, pareri obbligatori vincolanti e non);
- b) agevolare gli imprenditori al fine di avviare da subito la propria attività, prevedendo - ove possibile - i controlli dell'Amministrazione *ex-post*; l'attività di verifica e vigilanza successiva sarà concretizzata promuovendo l'uso di strumenti informatici che saranno opportunamente potenziati ed integrati. Ad esempio, a breve, la firma digitale e la raccomandata elettronica permetteranno di semplificare notevolmente le procedure.

Nonostante l'importante novità "culturale" già presente nell'impianto della vigente normativa in materia di licenze, ove parte delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti è già stata traslata in un momento successivo (entro 180 giorni) a quello del rilascio del titolo autorizzativo, è importante ribadire che la volontà è quella di perseguire con ancora maggiore determinazione il principio secondo cui l'attività e l'intervento dell'Amministrazione non debbano essere "a monte" del processo, con la conseguente inevitabile dilatazione dei tempi di avvio ed esercizio dell'impresa, bensì "ex post" in un'ottica di controllo successivo piuttosto che di verifica ed autorizzazione preventivi.

Un ruolo fondamentale in questo processo di cambiamento è rivestito dai professionisti e dai privati che, da un lato, dovranno essere maggiormente responsabilizzati con riferimento al proprio operato ed alle proprie dichiarazioni, e, dall'altro, potranno intraprendere e gestire le proprie attività economiche, senza attendere nei casi ove previsto, i tempi autorizzativi dell'Amministrazione, in quanto demandati appunto ad una successiva fase di controllo.

L'introduzione di queste proposte può determinare un notevole balzo in alto nel benchmark annualmente redatto della Banca Mondiale "Doing Business", soprattutto per l'indicatore "STARTING A BUSINESS" che misura esattamente tempi, costi e procedure per la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata, come riportato di seguito nell'Allegato 2.

L'attivazione della UO Ufficio Attività Economiche, che attraverso lo "Sportello Unico per l'Impresa" svolgerà il ruolo nevralgico di collettore delle istanze legate, nei vari ambiti, all'avvio ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, diventando l'unico centro di gestione e di interfaccia pubblico nel rapporto PA-impresa, prevede funzioni di monitoraggio e di stimolo dell'azione amministrativa dei vari uffici e servizi coinvolti e dei rispettivi procedimenti. L'impianto di questa riforma, attribuisce un ruolo nevralgico anche all'UO Ufficio Attività di Controllo che procederà alle verifiche in maniera sistematica e strutturata, mantenendo un costante monitoraggio dell'operato dell'utenza aziende.

Si precisa che all'attenzione del Gruppo di Lavoro sono state poste richieste di intervento che comportano disamine maggiormente approfondite. Il Gruppo ha ritenuto di individuare due fasi di intervento in termini di priorità, mentre altri interventi, che coinvolgono maggiormente la fase successiva all'avvio dell'impresa, saranno svolte successivamente e in maniera dedicata.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

INDICE DELLE NECESSITA' RILEVATE

che hanno portato alla suddivisione dei temi, come di seguito, in 3 Pilastri, a loro volta suddivise per priorità e tempi di intervento

- 1) Introduzione del Silenzio - Assenso (Cap 3.1);
- 2) La Segnalazione Certificata Inizio Attività, con particolare riferimento ai procedimenti del settore edilizia ed ambientale, da rendere operativa (Cap 2.3);
- 3) Introduzione della raccomandata elettronica e, in prospettiva, della fattura elettronica (Cap 3.1);
- 4) Utilizzo dell'istituto della conferenza dei servizi (Cap 3.1);
- 5) Equipollenza dei documenti esteri ed accettazione documenti in inglese (Cap 3.2);
- 6) Revisione degli adempimenti e regolamenti relativi all'adeguata verifica (Cap 3.3);
- 7) Eliminazione del concetto di "licenza ad operare" e revisione codici Ateco (Cap 3.2);
- 8) Informatizzazione delle procedure interne degli uffici ed organi pubblici (Cap 2.1);
- 9) Revisione delle competenze in capo alle Commissioni e agli Organismi Istituzionali che intervengono sull'attività di impresa e/o loro abrogazione (Cap 1.1);
- 10) Revisione del procedimento di autorizzazione del Consiglio del XII per l'acquisto dell'abitazione degli imprenditori non residenti (Cap 1.1);
- 11) Estensione di sistemi di pagamento on-line anche in sostituzione della marca da bollo (Cap 2.1, d);
- 12) Comunicazione Unica d'Impresa (Cap 3.6);
- 13) Sito unico dell'Amministrazione, redatto anche in lingua inglese, per le imprese (Cap 2.1, c);
- 14) Applicazione dei principi di non duplicazione delle richieste di documenti già in possesso della PA (Cap 2.1, e);
- 15) Revisione della Delibera del CdS 21 luglio 2015 n. 17 "Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere" (Cap 3.2, lettera e).

I PILASTRI SU CUI OCCORRE INTERVENIRE:

1. STRUTTURA E COMPETENZE DEGLI UFFICI ED ORGANI
2. REVISIONE DEI PROCESSI INTERNI
3. RIFORMA DELLA NORMATIVA

L'attuazione degli interventi di cui in seguito relativi a ciascuno dei sopra indicati ambiti avverrà secondo distinte fasi.

INTERVENTI PRIORITARI RELATIVI AI 3 PILASTRI SUDDIVISI IN FASI:

1. STRUTTURA E COMPETENZE DEGLI UFFICI ED ORGANI

Fase 1

- 1.1 Revisione delle competenze e del numero delle Commissioni e degli Organi Istituzionali.
- 1.2 Attuazione della riforma della struttura delle UO del Dipartimento Economia di cui al Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22 "Ratifica Decreto Delegato 27 dicembre 2017 n.148 - Modifica all'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche - "Costituzione dello Sportello Unico per le Imprese".

Fase 2

- 1.3 Attuazione di ulteriori accorpamenti nel Dipartimento Economia nonché, in generale, nella Amministrazione Pubblica.

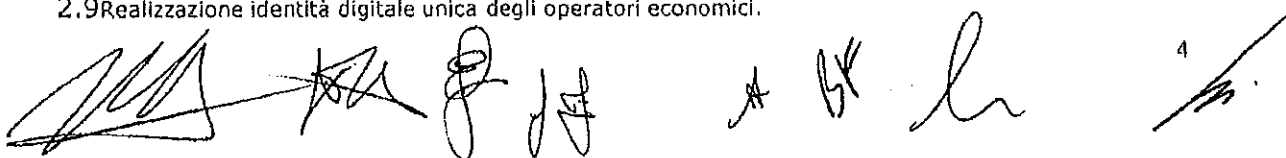
2. REVISIONE DEI PROCESSI INTERNI

Fase 1

- 2.1 Informatizzazione delle procedure interne degli uffici ed organi pubblici da attuarsi tramite:
 - a) introduzione del servizio elettronico di recapito certificato;
 - b) implementazione del sistema OPECWEB;
 - c) creazione dello sportello unico telematico;
 - d) estensione di sistemi di pagamento *on line*, anche in sostituzione della marca da bollo;
 - e) piena applicazione dei principi di non duplicazione delle richieste di produzione di documenti;
 - f) costituzione dei domicili digitali degli operatori economici.
- 2.2 Unificazione ed uniformazione dei punti di informazione relativi all'avvio e gestione dell'impresa.
- 2.3 Traduzione in lingua inglese delle pagine del sito unico.
- 2.4 Implementazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e Conferenza dei Servizi.

Fase 2

- 2.5 Estensione dell'utilizzo del servizio elettronico di recapito certificato:
 - nei rapporti fra Amministrazione Italiana e sammarinese;
 - nei rapporti fra privati.
- 2.6 Introduzione di servizio elettronico di recapito certificato e qualificato.
- 2.7 Introduzione del nuovo sistema di gestione documentale unificato nel Settore Pubblico Allargato.
- 2.8 Introduzione della fatturazione elettronica.
- 2.9 Realizzazione identità digitale unica degli operatori economici.



3. RIFORMA DELLA NORMATIVA

Fase 1

3.1 Introduzione di nuovi istituti di semplificazione di tipo generale. Il Silenzio-Assenso.

3.2 Elaborazione di un testo unico "innovativo" in materia di svolgimento di attività di impresa che preveda, in particolare:

- a) la revisione delle norme relative all'utilizzo dei Codici ATECO ai fini della "costruzione della codificazione della licenza";
- b) l'equipollenza dei documenti esteri e la previsione di documentazione sostitutiva per soggetti esteri;
- c) l'accettazione di documenti in inglese;
- d) l'uniformazione della disciplina, attualmente differenziata, fra il settore del commercio e gli altri settori di attività d'impresa;
- e) la revisione delle disposizioni di cui alla Delibera del CdS 21 luglio 2015 n. 17 "Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere";
- f) la risoluzione delle problematiche in materia di disciplina del lavoro autonomo.

Fase 2

3.3 Eventuale revisione delle norme sostanziali in materia di "adeguata verifica."

3.4 Superamento del titolo autorizzativo della "licenza" ed introduzione della Comunicazione Unica d'impresa con modalità digitale.

3.5 Redazione di una nuova raccolta consolidata in materia.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

1. STRUTTURA E COMPETENZE DEGLI UFFICI ED ORGANI

1.1 Revisione delle competenze e del numero delle Commissioni e degli Organi Istituzionali

Le commissioni rappresentano spesso una sovrastruttura rispetto all'impianto amministrativo esistente articolato in Dipartimenti ed Unità Organizzative (UO).

La valutazione di tipo decisorio o consultivo (obbligatorio), da parte delle varie commissioni esistenti nel settore economico, all'interno del procedimento volto ad ottenere l'autorizzazione ad operare rappresenta un ritardo notevole per l'imprenditore e un elemento di rallentamento delle stesse pratiche.

Un primo passaggio in termini di riduzione del ruolo e del peso di queste commissioni è stato l'intervento attuato con il Decreto n.43/2018 che ha liberalizzato il settore commerciale anche per i non residenti, eliminando la Commissione Commercio e mantenendo la competenza del Comitato d'Esame solo per le aperture di licenze commerciali nei centri storici.

Per continuare il percorso di revisione e/o riduzione delle commissioni, in primo luogo, andrebbe ridefinito il ruolo da attribuire alle stesse, ridisegnando, dunque, quali poteri e funzioni saranno, poi, affidati a quelle rimaste attive.

In ordine alle tipologie, funzioni e natura delle Commissioni, si rinvia alla Relazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica il cui stralcio si allega alla presente (Allegato 1).

Poiché le commissioni operanti nel settore economico sono principalmente riconducibili alla tipologia "mista" di cui alla predetta Relazione, le competenze decisorie spettanti alle stesse nonché quelle relative alla formulazione di pareri (obbligatori e non) potrebbero essere attribuite, tramite apposite modifiche normative, alle UO competenti.

Le funzioni interpretative, propulsive e di indirizzo applicativo spettanti alle predette commissioni potrebbero parimenti essere superate nell'ottica di una piena e consapevole attuazione delle Leggi Costituzionali e Qualificate del 2005 (n.183 e n.184).

Tali norme di rango sovraordinato rispetto a quello ordinario individuano nell'On.le Congresso di Stato e nel Segretario di Stato gli organi costituzionalmente deputati a *"sovrintendere e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei settori amministrativi"*, ad adottare le *"opportune disposizioni e direttive"*, a *"vigilare sulla corretta adozione dei provvedimenti emanati dalle autorità del settore amministrativo"*, ad esercitare il *"controllo di merito sui singoli interventi proposti o compiuti, anche in esecuzione delle direttive impartite, dai dirigenti e responsabili amministrativi"*. In particolare, all'On.le Congresso di Stato è attribuito il potere di adottare atti di indirizzo interpretativo ed applicativo relativamente ad atti normativi.

Ovviamente tale processo di "centralizzazione", in attuazione delle superiori norme costituzionali, nell'On.le Congresso di Stato (con riferimento a profili di interesse ed impatto generale dell'Amministrazione e di interpretazione normativa) e nelle On.li Segreterie di Stato (con riferimento a profili di stretta pertinenza degli uffici e servizi afferenti al singolo dipartimento) delle funzioni di indirizzo operativo, interpretativo e di controllo attualmente in capo a commissioni e collegi potrebbe avvenire gradualmente ed in fasi successive.

Il superamento delle competenze connesse ai "procedimenti", in capo a commissioni e collegi, produrrebbe una velocizzazione notevole di tutte le procedure amministrative per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa evitando duplicazioni nella fase istruttoria.

La proposta che si formula è, quindi, quella di eliminare tutte le commissioni che intervengono nella fase autorizzativa di primo grado e costituire un'unica commissione operante nel settore economico di riferimento con poteri di riesame in seconda istanza.

Tale intervento permetterebbe di attuare un'efficace fase di riesame dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione, quale "filtro" preliminare - da attivarsi obbligatoriamente oppure in via facoltativa - prima della presentazione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale con i conseguenti costi e tempi della giustizia.

CA

Asseser Revisione

Donat

BR

AA
RE
J
H
A
BK
L

La suindicata commissione potrebbe essere strutturata con composizione variabile a seconda della materia oggetto di esame ed in essa sarebbero presenti soggetti - tecnicamente qualificati sulla base di requisiti (titoli di studio, professionali e di esperienza) indicati dal legislatore - designati dai vari enti esponentziali di interessi collettivi operanti nel settore economico.

In sostanza, si eliminerebbero le commissioni affidando il ruolo decisorio alle UO ma, in caso di diniego dell'istanza ed allo scopo di evitare l'immediata radicazione di ricorso amministrativo che potrebbe durare diversi anni, questa nuova commissione potrebbe rivedere la decisione presa dai responsabili degli uffici, con facoltà di emettere provvedimenti diversi e in tempi maggiormente celeri.

Come già fatto per la "Commissione Commercio", si propone, pertanto, di seguito l'elenco di commissioni la cui attività incide direttamente nel procedimento amministrativo e le cui funzioni potrebbero essere assorbite da UO, elencando di seguito le commissioni su cui si ritiene importante e pertinente intervenire:

- Commissione Statale per l'Artigianato: si propone di affidare le funzioni all' UO UAE per garantire un rilascio diretto ed immediato delle autorizzazioni. Occorre modificare la Legge 26 novembre 1995 n. 131;
- Commissione Congressuale per l'Artigianato: si propone di affidare le funzioni all'UO UAE o, in alternativa, unificarla con la commissione precedente. Tale organo esercita funzioni residuali e limitate. Occorre modificare la Legge 25 gennaio 1990 n. 10;
- Comitato d'Esame: tenuto conto delle scelte operate con il Decreto n.43/2018 che prevedono il parere del Comitato d'esame in caso di richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico, che presuppongono pertanto, la volontà di tutelare la concessione delle sedi nel centro storico ai soli residenti, si evidenzia che solo se si attuasse la "liberalizzazione" delle licenze commerciali a non residenti anche per i centri storici, si potrebbe affidarne le funzioni all'UO UAE. Occorre modificare la Legge 26 luglio 2010 n. 130 ed il Decreto n.43/2018;
- Comitato Tecnico Valutatore: comitato tecnico-amministrativo che valuta i progetti imprenditoriali per l'accesso al regime semplificato della residenza. Si propone di affidarne le funzioni all' UO UAE e al Dipartimento Esteri. Occorre modificare la Legge 27 giugno 2013 n. 71 (art 17);
- Comitato di Valutazione: comitato tecnico-amministrativo che valuta i progetti imprenditoriali per accedere al Credito Agevolato. Si propone di affidarne le funzioni alla UO UAE per la parte autorizzativa, mentre la UO UAC procederebbe ai successivi controlli. Occorre modificare il Decreto Delegato n.72/2018;
- Comitato Imprenditoria Giovanile e Femminile: si propone di affidarne le funzioni all' UO UAE per la parte autorizzativa ed all'UO UAC per i controlli sui progetti incentivati. Occorre modificare la Legge 4 dicembre 2015 n 178, anche rivedendo i parametri per l'accesso agli incentivi previsti;
- Comitato Tecnico Impiantisti: si propone di affidarne le funzioni all' UO UAE. Occorre modificare la Legge 28 ottobre 2005 n.148;

Conservare

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- Giunte di Castello: esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul rilascio di licenze commerciali e parere vincolante per il commercio al dettaglio ambulante esercitato da non residenti. Si potrebbe pensare di lasciare in capo alla Giunta di Castello funzioni propositive e di monitoraggio costante del proprio territorio, di carattere generale e di proposta, eventualmente limitando in termini quantitativi il numero di licenze ambulanti per i non residenti. Tale funzione consultiva sarebbe esercitata inviando proposte e suggerimenti operativi all'UO UAE ma eliminando la competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi;

- Commissione per il Lavoro: In una fase successiva al consolidamento della riforma strutturale del Dipartimento Economia attuata con il Decreto Delegato n.22/2018, le competenze attribuite dall'articolo 7 della Legge n.115/2017 saranno ulteriormente riviste, al fine, in particolare, di eliminare competenze autorizzative che devono necessariamente essere ricondotti in capo all'UO UAE.

Un'analisi specifica merita il tema delle competenze autorizzative del Consiglio dei XII.

Pur rivestendo il Consiglio dei XII la valenza di un'istituzione storica e tradizionale nell'ordinamento sammarinese, l'organo si è progressivamente spogliato di quasi tutte le sue funzioni così come individuate e consolidate nella Legge 5 giugno 1923 n.13, permanendo in capo allo stesso principalmente la funzione di *"accordare ai forestieri l'acquisto, a qualsiasi titolo (anche di successione legittima), di beni immobili siti su questo territorio"*.

Sovente i tempi legati al rilascio della predetta autorizzazione sono lunghi e questo passaggio procedimentale viene percepito come un gravoso vincolo burocratico da parte degli imprenditori.

Oltre a ciò, si potrebbe verificare il rischio di un "cortocircuito" fra l'operato del Consiglio dei XII e quello di organi istituzionali con competenze autorizzative concorrenti.

Stante quanto sopra, si propone o la soppressione dell'Organo poiché l'unica funzione residua di rilevanza è, appunto, quella sopra enunciata oppure il mantenimento della competenza autorizzativa dello stesso unicamente in casi di particolare rilevanza ed entità.

Si segnala, infatti, come la Legge Sviluppo n.71/2013 abbia già introdotto la possibilità di acquistare l'abitazione agli imprenditori che avviano la propria attività in Repubblica senza necessità di autorizzazione del Consiglio dei XII, mentre la stessa modalità non è stata specificata per residenze previste da altre norme sammarinesi dove, l'acquisto di beni immobili siti in territorio non è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.

Il minimo intervento da attuarsi sarebbe, perciò, quello di uniformare le disposizioni relative l'acquisto di beni immobili siti in territorio sammarinese, modificando la Legge 28 giugno 2010 n.118.

M

Assessor

Assessor

1.2 Attuazione della riforma della struttura delle UO del Dipartimento Economia di cui al Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22 "Ratifica Decreto Delegato 27 dicembre 2017 n.148 - Modifica all'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche - "Costituzione dello Sportello Unico per le Imprese"

La riforma relativa alla struttura ed alle competenze delle UO del Dipartimento Economia è in fase di implementazione.

Con delibera congressuale n.19 del 17 luglio 2018, sono state assegnate le funzioni relative all'articolo 27 dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011 così come modificato dall'articolo 6 bis del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n. 22, dall'ex Ufficio del lavoro alla UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

Con successive deliberazioni dell'On.le Congresso di Stato verrà disposta la redistribuzione delle funzioni fra ex Ufficio del Lavoro, ex Ufficio Industria Artigianato e Commercio ed ex Ufficio di Controllo e Vigilanza Attività Economiche e le nuove UO Ufficio Attività Economiche ed Ufficio Attività di Controllo con riassegnazione delle risorse umane.

Nell'ambito del progetto di realizzazione del sito unico dell'Amministrazione di cui in seguito verrà attivato lo Sportello Unico telematico delle Attività Economiche (SUAE).

1.3 Attuazione di ulteriori accorpamenti nel Dipartimento Economia nonché, in generale, nella Pubblica Amministrazione

In un'ottica di realizzazione progressiva degli interventi di semplificazione della struttura dell'Amministrazione, una volta consolidate le innovazioni organizzative di cui al precedente punto 1.2, si potrebbe valutare l'accorpamento dell'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) all'UO Ufficio Attività Economiche.

Inoltre, si potrebbero perseguire:

- a) l'accorpamento del Dipartimento Economia con il Dipartimento Finanze e Bilancio;
- b) l'accorpamento/soppressione della Direzione Affari Economici del Dipartimento Affari Esteri con redistribuzione delle funzioni all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. (ASE- CC) ed all'UO Ufficio Attività Economiche;
- c) la creazione di uno Sportello Unico per l'Edilizia in un'ottica di semplificazione dei centri amministrativi di gestione del settore edilizio funzionale anche all'esercizio di attività economiche.

Tali ulteriori interventi si collocano in linea con gli indirizzi contenuti nella "RELAZIONE SULLA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2017 N.94" e nel successivo "PIANO ESECUTIVO PLURIENNALE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE DI CUI ALL'ART. 52 LEGGE 147/2017".

2. REVISIONE DEI PROCESSI INTERNI

2.1 Informatizzazione delle procedure interne degli uffici ed organi pubblici

Introduzione del servizio elettronico di recapito certificato

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

A seguito del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 e successive modifiche, i servizi elettronici di recapito certificati e qualificati verranno attivati entro la fine del 2018.

L'introduzione di questi strumenti informatici semplificherà notevolmente le comunicazioni e le modalità di presentazione dei documenti per le imprese.

Nella prima fase, l'utilizzo di tale strumento con pieno valore probatorio (unitamente alla firma digitale) è limitato ai rapporti fra utente, qualificato e non, ed Amministrazione; nella seconda fase verrà perseguita l'estensione dell'utilizzo del servizio elettronico di recapito certificato:

- nei rapporti fra Amministrazione italiana e sammarinese;
- nei rapporti fra privati.

Sulla base della progressiva implementazione della normativa dell'Unione Europea in materia, si dovranno individuare uno o più servizi elettronici di recapito certificato e qualificato allo scopo di potenziare lo strumento anche a livello di utilizzo verso Paesi esteri in ragione, appunto, della qualificazione del sistema a livello europeo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.910/2014 e IDAS.

Implementazione del sistema OPECWEB

I procedimenti e le formalità relative all'avvio ed esercizio di un'attività economica devono poter essere espletate con facilità, a distanza e per via telematica, mediante la realizzazione di uno sportello unico telematico come previsto dagli artt. 36 e 39 della Legge 31 marzo 2014 n.40.

In questo senso, il piano informatico dello Stato (<http://www.statistica.sm/online/home/informatica/piano-informatico-dello-stato.html>) introduce diversi strumenti telematici, tutti orientati all'implementazione dei servizi on-line.

In particolare, è già in corso l'implementazione del software OPECWEB, autorizzata con delibera congressuale n.18 dell'11 dicembre 2017.

Creazione dello sportello unico telematico

La creazione dello sportello unico telematico per la presentazione delle istanze collegate all'avvio ed all'esercizio dell'impresa avverrà, in particolare, tramite:

- la previsione, nell'ambito del progetto di sito unico dell'Amministrazione, di un solo punto di accesso/sportello telematico per la gestione delle istanze e dei procedimenti dell'impresa nel suo rapporto con l'Amministrazione;
- la centralizzazione e razionalizzazione dell'accesso, in particolare, ai seguenti software gestionali:
OPECWEB - LABORWEB - TRIBWEB - CONTRISS - GEDI (dal primi mesi del prossimo anno 2019) - REGSOC - PAGINE INFORMATIVE E MODULISTICA DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE (attualmente presenti nel sito "www.iss.sm - Sez. Dip. Prevenzione - Sotto sez. Tutela dell'Ambiente Naturale e Costruito e Sicurezza Antinfortunistica nei luoghi di Lavoro"). Tali gestionali saranno implementati in un'ottica di servizi on line e progressivamente reingegnerizzati in linea con le modifiche alla struttura dell'Amministrazione apportate.

Estensione di sistemi di pagamento on-line, anche in sostituzione della marca da bollo

In alcuni Uffici che si interfacciano con le aziende, ancora viene richiesta la marca da bollo come metodo di pagamento della relativa imposta.

Così come avviene oggi, ad esempio, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed all'Ufficio del Lavoro dove è possibile pagare questa imposta *on line*, occorre estendere tale modalità di pagamento anche agli altri uffici dell'Amministrazione.

Ovviamente, se l'impresa presenta le pratiche allo Sportello Unico, dovrà essere possibile pagare tutte le imposte di bollo dovute nel procedimento presso lo Sportello stesso.

La DGFP (v.si disposizione DFGP del 19 settembre 2018, Prot.n.103131) ha già dato mandato all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica di provvedere alla realizzazione di idoneo applicativo.

Si potrebbe anche valutare di eliminare totalmente le marche da bollo aumentando la tassa di rilascio e di rinnovo di licenza, in modo da "assorbire" in queste ultime ogni tributo legato a diritti di pratica ed al "costo" dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione, semplificando le procedure.

Piena applicazione dei principi di non duplicazione delle richieste di produzione di documenti

Per quanto concerne l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica tra UO, Enti autonomi ed Enti partecipati (Legge 5 ottobre 2011 n.159, Legge 5 ottobre 2011 n.160 e Legge 5 dicembre 2011 n.188) nonché l'accesso alle banche dati allo scopo di evitare la duplicazione delle richieste all'utenza di produzione di documenti, in linea con gli indirizzi di Governo e nel rispetto delle norme sopra richiamate, la DGFP ha recentemente adottato un Regolamento del 11 ottobre 2018 (Prot.n.112060) con il quale il "dato amministrativo" viene gestito in maniera centralizzata consentendo agli organi centrali di disporre i collegamenti ed accessi necessari.

Costituzione dei domicili digitali degli operatori economici

La costituzione dei domicili digitali degli operatori economici potrà essere attuata a partire dalla banca dati di OPECWEB.

I dati relativi all'identità del soggetto contenuti in tale sistema saranno duplicati nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali del D.D. n.65/2018.

A tal fine, verrà proposta l'introduzione di apposita disposizione normativa da inserirsi preferibilmente nella Legge di Variazione di Bilancio 2018.

2.2. Unificazione ed uniformazione dei punti di informazione relativi all'avvio e gestione dell'impresa

E' essenziale disporre di un unico punto di informazione omogenea, aggiornata e coerente verso l'esterno con riferimento ai procedimenti connessi all'avvio e gestione di attività di impresa nonché agli incentivi previsti dall'ordinamento sammarinese.

Tale obiettivo dovrà essere attuato tramite il sito unico dell'Amministrazione che oltre a prevedere l'integrazione dei servizi *on line* e della parte informativa dovrà essere lo strumento principale per

pubblicizzare le informazioni utili alle imprese anche tramite la messa *on line* di Registri e Albi e l'introduzione di meccanismi di *alert* sui principali eventi di interesse.

Le informazioni pubblicate sul sito unico dovranno costituire il punto di riferimento qualificato nella materia, cui potranno attingere anche altri eventuali siti di organi pubblici mediante collegamenti ipertestuali che garantiscano, però, l'univocità ed unitarietà delle informazioni offerte all'utente evitando la frammentazione e disomogeneità delle stesse.

2.3. Traduzione in lingua inglese delle pagine del sito unico

Il sito unico di cui al punto 2.3 dovrà essere strutturato prevedendo la traduzione in lingua Inglese, almeno, della parte informativa relativa all'avvio e gestione di attività di imprese ed agli incentivi previsti dall'ordinamento.

La traduzione di cui sopra dovrà essere costantemente aggiornata sotto la responsabilità del Dirigente dell'UO Ufficio Attività Economiche.

Parimenti eventuali traduzioni presenti in altri siti di enti ed organi pubblici dovranno essere coerenti con quanto pubblicato sul sito dell'Amministrazione in forza di un coordinamento fra Pubblica Amministrazione ed enti pubblici volta a garantire una strategia di comunicazione unitaria e coordinata.

2.4. Implementazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e Conferenza dei Servizi

Occorre implementare gli istituti di semplificazione già presenti nell'ordinamento (Legge 7 agosto 2017 n.94 Artt. da 37 a 43) ovverossia la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), tramite cui una serie di pratiche possono essere svolte attraverso certificazione dei professionisti anziché dovendo aspettare le risposte degli uffici, nonché la Conferenza dei Servizi come da apposito regolamento adottato dall'On. Le Congresso di Stato tramite Delibera n. 6 del 05/03/2018, con la quale è possibile che, per pratiche complesse che coinvolgono più uffici, tutti gli attori di riferimento possano essere messi allo stesso tavolo prendendo una unica decisione ed in un solo momento.

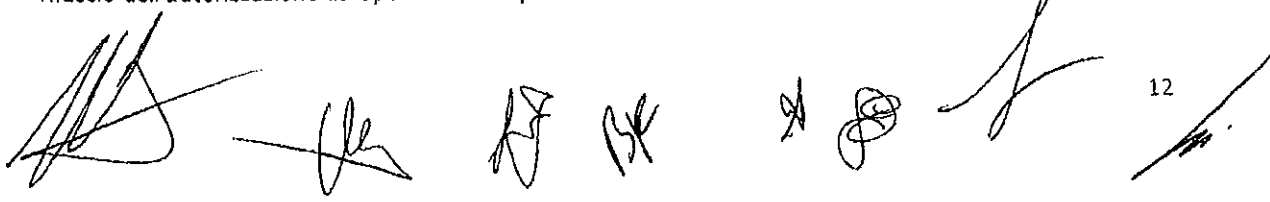
Una criticità sottolineata anche dalle Associazioni Datoriali è, in particolare, legata ai titoli autorizzativi ed ai provvedimenti legati al settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

La prima priorità è, quindi, la SCIA per l'Edilizia e la SCIA relativa a procedimenti concernenti le emissioni e scarichi disciplinati dal Codice Ambientale.

Per rendere attivo tale strumento, occorre individuare gli atti autorizzativi che possono essere sostituiti dalla segnalazione dell'interessato, da definirsi tramite Regolamento del Congresso di Stato.

Tramite la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente è stata, pertanto, richiesta l'analisi di tutti i procedimenti legati all'esecuzione di interventi edilizi con particolare riferimento a quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione ad operare alle imprese.

Domenico Fucini



Attualmente le procedure in vigore prevedono, di norma, che l'autorizzazione venga rilasciata dagli uffici a seguito delle proprie valutazioni e con proprio provvedimento espresso.

Con la SCIA si permetterà all'utente di poter avviare l'attività in relazione alla quale la segnalazione viene presentata, immediatamente e senza attendere i tempi dell'Amministrazione. Gli Uffici Pubblici avranno, poi, il compito poi di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

La proposta del Gruppo di Lavoro è, più specificamente, quella di creare le condizioni affinché ci sia un "doppio binario", mantenendo parallelamente anche la procedura amministrativa odierna, senza obbligare gli utenti alla presentazione della SCIA quale unica opzione procedimentale.

Considerato che la presentazione di SCIA implica necessariamente l'assunzione di responsabilità civili e penali da parte del dichiarante (professionista o non), lo strumento verrà previsto quale alternativo all'ordinario iter autorizzativo.

Occorre precisare alcuni aspetti importanti legati a questo nuovo processo. La responsabilità di quanto dichiarato viene assunta dal dichiarante (professionista o non) raggiungendo lo scopo della SCIA di eliminare i tempi dei procedimenti e processi amministrativi. Il privato potrà, almeno nella prima fase di implementazione, comunque, sempre scegliere il percorso - inevitabilmente più lungo - che vede il tradizionale intervento preventivo ed autorizzativo dell'Amministrazione, senza, ovviamente, le responsabilità legate alle dichiarazioni previste per la SCIA.

La SCIA potrebbe, come sopra detto, essere utilizzata anche per gli aspetti legati al Codice Ambientale, che attualmente, come rilevato dalle Associazioni Datoriali e dai professionisti, rallentano l'inizio di tutte le attività. Ad oggi, alle aziende che non producono immissioni in atmosfera e/o scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche, non è richiesta autorizzazione preventiva, ma devono unicamente comunicare la produzione di rifiuti con apposita istanza. In ogni caso lo strumento della SCIA potrebbe risultare efficace per particolari tipi di rifiuti che non risultino rischiosi per i possibili danni ambientali.

Per poter definire tutti i provvedimenti da inserire nel Regolamento del Congresso di Stato, il gruppo di lavoro è disponibile a produrre una bozza in accordo con gli uffici coinvolti nel minor tempo possibile, rendendo questa modalità praticabile.

Un altro aspetto collegato ai precedenti pilastri è l'implementazione del modulo organizzativo della Conferenza dei Servizi che consente, specie nella tipologia decisoria, di ridurre i tempi dell'azione amministrativa e di superare rischi di contraddittorietà nelle decisioni della PA.

Tramite l'utilizzo di questo istituto si potrebbero valutare in maniera sincrona progetti ritenuti rilevanti per il sistema economico la cui attuazione richieda l'assunzione di decisioni da parte di molteplici organi, quali, a titolo esemplificativo, quelli preposti alla gestione del territorio e dell'edilizia, alla tutela ambientale, paesaggistica, al rilascio di licenze.

De

Assunta Pizzuto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Lo strumento consentirebbe, inoltre, di ridurre i tempi decisionali e di gestire il rapporto fra l'utente e l'Amministrazione in un'ottica unitaria evitando la frammentazione delle decisioni, coinvolgendo, altresì, le competenti commissioni e collegi per il tramite dei rispettivi presidenti o delegati.

Infine, benché non collegato al tema dell'implementazione della SCIA e della Conferenza dei Servizi, il Gruppo di Lavoro ritiene estremamente utile avviare una riflessione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente allo scopo di valutare la possibilità di intervenire sull'attuale procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione (Piani Particolareggiati - P.P.). Nonostante il procedimento risulti congruo per l'approvazione di piani volti a ridisegnare l'assetto urbanistico di aree del territorio, lo stesso appare sovradimensionato in relazione ad interventi di limitato ampliamento o modifica di immobili funzionali all'esercizio di attività imprenditoriale.

In tal senso, si potrebbe ragionare sull'introduzione di procedimenti semplificati da svolgersi avanti al solo Ufficio Pianificazione Territoriale per autorizzare interventi di limitata modifica del P.P. (entro percentuali di aumento della superficie edificata e con riferimento a tipologie di intervento predefiniti dal legislatore) con successiva semplice comunicazione alla Commissione per le Politiche Territoriali.

2.5. Estensione dell'utilizzo del servizio elettronico di recapito certificato

Si veda il paragrafo 2.1. Introduzione del servizio elettronico di recapito certificato

2.6 Introduzione di servizio elettronico di recapito certificato e qualificato

Si veda il paragrafo 2.1. Introduzione del servizio elettronico di recapito certificato

2.7 Introduzione del nuovo sistema di gestione documentale unificato nel Settore Pubblico Allargato

Tale intervento assume un ruolo strategico per consentire una efficace, efficiente ed economica gestione dei processi e dei procedimenti amministrativi all'interno del Settore Pubblico Allargato con evidente positivo riflesso, oltre che nell'ambito dell'operatività interna delle articolazioni organizzative, anche nei confronti dei servizi resi all'utenza.

Ciò in quanto la riduzione delle tempistiche di "lavorazione" delle pratiche conseguente all'introduzione di un unitario sistema di gestione documentale per tutto il Settore Pubblico Allargato si traduce, evidentemente, in una riduzione dei tempi di risposta dell'Amministrazione verso l'utente esterno.

Il percorso di individuazione di tale sistema di gestione unico è in corso. Vedasi in questo senso le deliberazioni congressuali Delibera n.8 del 19 marzo 2018 "Costituzione di un Gruppo di Lavoro per la convergenza verso un unico sistema di gestione documentale per il Settore Pubblico Allargato Delibera" e n.11 del 28 maggio 2018 "Ampliamento incarico Gruppo di Lavoro per la convergenza verso un unico sistema di gestione documentale per il Settore Pubblico Allargato" e successivo ampliamento in corso di deliberazione per effettuare ulteriori utili approfondimenti.

Il Gruppo di Lavoro, ritenendo strategica la concreta e sollecita attuazione del passaggio dall'attuale al nuovo sistema, considera assolutamente rilevante l'attuazione in tempi ragionevoli dell'intervento di superamento dell'attuale sistema Doqui ACTA, specie con riferimento alla possibilità di gestione dei

documenti informatici e dei certificati legati alla raccomandata elettronica, nonché alla conservazione sostitutiva dei documenti che in assenza di tale nuovo software presenteranno criticità.

2.8 Introduzione della fatturazione elettronica

Un obiettivo per portare ulteriori vantaggi alle imprese sammarinesi è rappresentato dalla futura implementazione della fattura elettronica.

Nel corso degli ultimi mesi la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio ha intensificato il rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Italiano, con il Dipartimento Finanze e con l'Agenzia delle Entrate per procedere alla modifica della Legge 21 dicembre 1993 n.134 che disciplina le regole per gli scambi tra Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.

L'obiettivo è quello di creare un sistema che tenga conto delle innovazioni tecnologiche attualmente a disposizione per l'espletamento di obblighi e per la trasmissione dei dati che ad oggi avviene in forma cartacea.

In sinergia con la controparte italiana si stanno valutando le ipotesi tecniche per rendere possibile la fatturazione elettronica anche in Repubblica.

Ovviamente il sistema elettronico di cui si doterà il nostro Paese dovrà poter comunicare perfettamente con quello creato nella Repubblica italiana dato che la maggior parte degli scambi avviene in tale contesto.

A breve il tavolo tecnico aperto tra i due Paesi si riunirà nuovamente per procedere ad approfondimenti delle varie proposte emerse.

I progetti che si riterranno applicabili - dal punto di vista legislativo e tecnico - verranno sottoposti al vaglio del Congresso di Stato.

2.9 Realizzazione identità digitale unica degli operatori economici

L'introduzione dell'identità digitale unica rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso di semplificazione dell'azione amministrativa, in generale, e, nello specifico, negli ambiti legati all'esercizio di attività economiche.

Il progetto verrà sviluppato dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.a. in sinergia con i competenti organi dell'Amministrazione.

Tale intervento consentirà di disporre di un'identificazione digitale univoca per ciascun utente, funzionale, tra l'altro, a conseguire obiettivi di maggiore sicurezza e certezza nell'autenticazione e verifica dell'identità dei soggetti.

L'identità digitale unica sarà, altresì, funzionale a perseguire un più elevato grado di collegamento fra le informazioni contenute nelle banche dati pubbliche e riferibili alla medesima persona fisica e giuridica.

In particolare, si avrà maggiore sicurezza e certezza nel riconoscimento dell'utente nell'ambito di servizi erogati *on line*.

3. RIFORMA DELLA NORMATIVA

3.1 Introduzione di nuovi istituti di semplificazione di tipo generale. Il Silenzio - Assenso

Il silenzio assenso, rappresenta un istituto amministrativo funzionale al processo di semplificazione amministrativa a vantaggio dei privati.

In assenza di pronuncia espressa dell'Amministrazione entro i termini stabiliti, l'attività per la quale il privato ha avanzato domanda si forma l'assenso.

In tal modo, i privati non subiscono le conseguenze negative discendenti dalla mancata risposta dell'Amministrazione sull'istanza da loro proposta.

Invero, l'introduzione di tale istituto configurerebbe una rivoluzione nell'ordinamento sammarinese ove vige il principio opposto ovvero quello del silenzio rigetto.

L'istituto del silenzio assenso potrebbe essere introdotto in via generale con riferimento all'intera azione amministrativa, ovvero parzialmente ed in specifici ambiti, eventualmente differenziando tempi e modi del silenzio-assenso a seconda della complessità della pratica.

La proposta, da approfondire con gli uffici valutando i singoli procedimenti, è quella di introdurre il silenzio-assenso come regola generale nei rapporti fra l'impresa e l'Amministrazione - quindi tendenzialmente per tutti i procedimenti afferenti a tale ambito.

Potranno, eventualmente, differenziarsi i termini trascorsi entro i quali l'istanza si intenda accolta, a seconda della complessità del procedimento.

Considerati gli effetti dell'eventuale introduzione di tale strumento di semplificazione e la possibilità dell'Amministrazione di rivedere la decisione "assunta" tramite il proprio silenzio, attraverso interventi in autotutela, occorre verificare con attenzione l'impatto di tale nuovo istituto.

Risulta necessario, in particolare, prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori e di responsabilità per gli uffici che, con la propria inerzia, abbiano determinato la produzione di danni a terzi ed all'Amministrazione, conseguenti al consolidamento degli effetti di tale "silenzio qualificato".

3.2 Elaborazione di un testo unico "innovativo" in materia di svolgimento di attività di impresa

Il gruppo di lavoro ha raccolto, anche dalle Associazioni Datoriali, le difficoltà legate al peculiare utilizzo dei Codici ATECO. Infatti, istituiti al fine meramente statistico, nel nostro ordinamento hanno mutato il loro scopo essendo stati individuati dal legislatore quale parametro vincolante per la codificazione della licenza e, di conseguenza, dell'oggetto dell'attività di impresa.

Ciò ha determinato incertezze applicative e conflittualità tra professionisti ed uffici pubblici, nonostante il consolidamento di prassi amministrative ed operative abbia significativamente ridotto le originarie difficoltà.

Ovviamente una più ampia flessibilità nella costruzione dell'oggetto della licenza (che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere) implicherà una maggiore responsabilizzazione dei professionisti.

Il superiore profilo potrebbe, quindi, essere affrontato in un intervento normativo - da perfezionarsi a breve, ovvero entro il corrente anno - che abbia ad oggetto la redazione di un testo unico "innovativo" in materia di licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali.

Tale testo unico potrebbe - oltre a definire interventi di semplificazione legati alla presentazione di documentazione aggiuntiva (quali piani aziendali) specie per iniziative economiche di limitata entità - affrontare, altresì, i seguenti ambiti:

- l'equipollenza dei documenti esteri. Il Gruppo di Lavoro ha recepito anche dalle Associazioni Datoriali le difficoltà legate all'equipollenza dei documenti esteri. Considerando l'indirizzo del Governo di "internazionalizzazione" del nostro Paese, occorre approfondire questo aspetto; dalle informazioni acquisite dal Gruppo, la documentazione richiesta ad un imprenditore straniero spesso risulta essere non facilmente reperibile in ragione delle differenze normative esistenti fra ordinamenti. Il Gruppo suggerisce, quindi, di avviare un approfondimento, possibilmente con il supporto dell'Ordine degli Avvocati e Notai, per stabilire quali misure possono essere necessarie per alleggerire il recepimento della documentazione necessaria. Ai fini della concreta attuazione di tale equipollenza, potrebbe essere elaborato ed opportunamente pubblicizzato un vademecum, costantemente aggiornato e disponibile anche *on line*, utile ai professionisti per stabilire esattamente quali documenti ed in che forma possano essere richiesti e accettati dal nostro ordinamento, in base allo Stato estero di provenienza.

- la possibilità di presentazione di documentazione sostitutiva da parti di soggetti esteri, modificando l'attuale normativa della Legge 5 ottobre 2011 n.159. In tal senso, Il Gruppo ritiene di suggerire l'introduzione di norma analoga a quella già prevista in tema di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi all'Amministrazione (articolo 5 del Regolamento n.9/2015 come sostituito dal Regolamento n.7/2016) ove si prevede che: "4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da Stato estero ai fini della documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, i soggetti interessati producono alla CCIAA o alla Stazione Appaltante: a) una dichiarazione giurata, oppure, b) qualora neppure la dichiarazione di cui alla lettera a) esista, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

- l'accettazione documenti in inglese, modificando l'articolo 3, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159;

- l'uniformazione della disciplina, attualmente differenziata, fra il settore del commercio e gli altri settori di attività d'impresa. Le differenze, peraltro, di trascurabile rilievo fra le due normative comportano una superflua ed inutile differenziazione di iter procedurali e procedurali che è opportuno venga superata;

- la revisione delle disposizioni di cui alla Delibera del Congresso di Stato 21 luglio 2015 n. 17 "Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere" per semplificare la procedura, prevedendo un passaggio unico per la consegna dei documenti da parte delle imprese presso lo Sportello Unico UAE;

- la risoluzione delle problematiche in materia di disciplina del lavoro autonomo. Nel nostro ordinamento viene definito lo status di libero professionista con una specifica normativa in materia e la possibilità, tra l'altro, di costituire Albi speciali e di costituire nuovi Ordini e Collegi Professionali. Al contrario non sono nettamente definite le differenze tra lavoratore autonomo ed impresa individuale, se non per quanto attiene a profili legati alle caratteristiche della sede dell'attività. Le attività possono essere svolte in entrambe le forme giuridiche, ma l'impresa individuale deve, di norma, indicare una sede conforme ai necessari requisiti edilizi ed urbanistici per operare (ma si veda, in senso contrario, nel settore artigianale la Legge 6 luglio 1982 n.69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianali in immobili privi di specifica destinazione d'uso" come modificata dal Decreto 11 giugno 1996 n.77), mentre per le attività di lavoro autonomo è previsto, usualmente, che si possa indicare la propria abitazione come sede operativa. La distinzione tra lavoro autonomo ed esercizio di attività d'impresa potrebbe essere superata uniformando le forme giuridiche in un'unica classificazione, ferma restando la differente disciplina per le attività libero professionali. In tal modo, si otterrebbe un'ulteriore semplificazione delle tipologie degli operatori economici con il superamento di numerose incertezze applicative riscontrate.

L'impostazione del testo unico di cui al presente punto nonché dell'intervento normativo di cui al successivo punto 3.5 dovrebbe, ad avviso del Gruppo di Lavoro, essere particolarmente rigoroso sotto il profilo della tecnica legislativa, impostando le norme primarie in maniera tale da essere tendenzialmente "durevoli", evitando così di apportare successive modifiche e adattamenti collegati a profili procedurali e di rilievo secondario. In questo senso, la normativa di rango primario dovrebbe contenere le prescrizioni fondamentali e di maggiore rilievo, demandando a norme di rango regolamentare (Regolamento del Congresso di Stato) o, con riferimento ad aspetti prettamente operativi, anche di rango terziario (circolari) la disciplina di dettaglio.

Questo al fine di garantire una maggiore flessibilità ed adattabilità delle norme di settore al mutare delle esigenze.

3.3 Eventuale revisione delle norme sostanziali in materia di "adeguata verifica"

Il confronto in seno al Gruppo di Lavoro ha evidenziato come le attività di adeguata verifica che vengono espletate più volte da differenti soggetti (notai, commercialisti, operatori bancari, mediatori) siano percepite come duplicazioni di compiti e funzioni poste in essere nei confronti del medesimo imprenditore (*rectius* aspirante imprenditore) seppure con riferimento a diversi ambiti connessi all'avvio ed esercizio dell'attività di impresa.

In questo senso, a seguito di un confronto preliminare con l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) si è appreso come sia già in corso un'attività di dialogo con i soggetti istituzionali coinvolti per concordare

interventi di semplificazione agli adempimenti previsti da circolari e regolamenti applicativi legate all' "adeguata verifica".

Tale prima fase di confronto fra AIF ed operatori interessati già impostata ed attualmente in corso appare funzionale ad attuare in tempi ragionevole un importante alleggerimento degli oneri legati a tale doverosa attività, anche in considerazione del fatto che la normativa di rango primario vigente in Repubblica, risulta essere assolutamente speculare a quella recepita in altri ordinamenti che pure offrono procedimenti assai rapidi di avvio di attività imprenditoriali.

Il Gruppo, pertanto, prima di avviare una fase di eventuale modifica della normativa di rango primario - modifica che non dovrà comunque rischiare di porre la Repubblica di San Marino in una posizione di non conformità alle Raccomandazioni GAFI e Moneyval - ritiene opportuno attendere gli esiti di tale attività di semplificazione della normativa di rango secondario e terziario.

Solo in seguito si potrebbe valutare la possibile introduzione di un' "unica adeguata verifica" valida per tutti gli ambiti - opzione, invero, che appare difficilmente praticabile in ragione dell'approccio legato alla valutazione del rischio concreto proprio della disciplina in materia - ovvero di una "adeguata verifica integrata" fra i più soggetti coinvolti eventualmente prevedendo la condivisione di banche dati riferite a profili informativi di interesse trasversale.

3.4 Superamento del titolo autorizzativo della "licenza" ed introduzione della Comunicazione Unica d'Impresa con modalità digitale

Un ulteriore sviluppo nel percorso di semplificazione del procedimento e degli adempimenti connessi all'avvio dell'attività d'impresa potrebbe essere attuato, in una seconda fase, tramite l'introduzione dello strumento della Comunicazione Unica d'Impresa.

In forza di tale strumento ed ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato sarebbe tenuto a presentare allo Sportello Unico UAE, per via telematica o su supporto informatico, unicamente una comunicazione che assorbirebbe tutti gli adempimenti previsti. La comunicazione unica varrebbe quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese con effetti ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del Codice Operatore Economico.

I profili e gli ambiti in relazione ai quali la Comunicazione Unica sostituirebbe i rispettivi provvedimenti e procedimenti dovranno essere puntualmente individuati dal legislatore.

Lo Sportello Unico UAE contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica rilascerebbe la ricevuta che costituirebbe titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale con attribuzione del Codice Operatore Economico.

L'avvenuta presentazione della Comunicazione Unica sarebbe, quindi, comunicata alle Amministrazioni competenti anche ai fini dell'effettuazione di eventuali verifiche e controlli.

La procedura di cui sopra si applicherebbe anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Q
Osservazioni

[Handwritten signatures and initials]

L'introduzione di tale strumento è da collegarsi all'abolizione della licenza di esercizio ed implicherà una revisione dell'operatività e dell'assetto degli uffici anche rispetto alle funzioni recentemente definite dal Decreto Delegato n.22/2018.

Pertanto, pur rappresentando uno strumento funzionale a rendere molto più rapido l'avvio effettivo delle attività economiche, il Gruppo ritiene ragionevole disciplinarlo in una seconda fase rispetto a quella di "consolidamento" normativo di cui al superiore punto 3.2.

3.5 Redazione di una nuova raccolta consolidata in materia;

A seguito dell'introduzione dei nuovi strumenti di cui al punto 3.4, si potrà elaborare una nuova raccolta consolidata (senza efficacia normativa) ovvero redigere un nuovo testo unico nella materia tramite il quale dovranno essere accorpate in un unico testo la legge sulle società e quella sulle licenze di esercizio, creando un'innovativa legge sull'impresa elaborata in attuazione dei seguenti capisaldi:

- eliminazione dell'istituto della licenza di esercizio;
- traslazione dell'attività dell'Amministrazione dalla fase di autorizzazione all'avvio dell'attività di impresa (fase prettamente documentale) alla fase di controllo dell'attività esercitata (fase prettamente operativa).

Tale nuovo testo normativo dovrà, altresì, affrontare il tema della liquidazione delle imprese inattive, introducendo procedimenti d'ufficio e modalità di cancellazione coattiva dai Registri delle imprese e delle Società. Tale intervento è, peraltro, stato auspicato reiteratamente da più parti in chiave di alleggerimento delle attività del Tribunale e di semplificazione dell'operatività dei professionisti tenuti a curare infruttuosi ed onerosi (in termini di tempo e costi) procedimenti volti all'estinzione di tali soggetti economici.

CONCLUSIONI

Con la presente relazione, il Gruppo di Lavoro ha inteso proporre all'On.le Congresso di Stato alcune linee di sviluppo per una sostanziale sburocratizzazione del sistema, con una forte attenzione alla fase di avvio delle imprese e, in generale, all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il cambiamento che potrebbe essere generato dagli interventi proposti risulta, infatti, funzionale ad incrementare l'attrattività dell'impianto normativo e dell'assetto amministrativo sammarinese agli occhi di imprenditori anche stranieri.

Molto importante resta il piano umano legato alla consapevolezza e proattività dei dipendenti pubblici quali soggetti imprescindibili per la concreta efficacia delle riforme proposte.

Un'Amministrazione caratterizzata da un approccio orientato al *problem - solving* viene, infatti, percepita da soggetti che aspirino ad intraprendere o, comunque, a sviluppare ed ampliare un'attività di impresa, quale elemento di estrema importanza, al pari, se non maggiormente, della bassa fiscalità.

È importante stimolare la creazione una nuova "cultura amministrativa" improntata sulla chiara percezione che l'ufficio amministrativo, pur nell'esercizio imparziale delle proprie funzioni e nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposto, debba rifuggire da inutili formalismi, evitando di aggravare inutilmente il procedimento.

L'operatore amministrativo deve, in particolare, acquisire la consapevolezza che fra più interpretazioni possibili e ragionevoli della norma è opportuno prediligere quella che risulti funzionale a stimolare ed agevolare l'attività di impresa nell'attuazione del precetto della Dichiarazione dei Diritti secondo il quale l'iniziativa economica privata è garantita e può essere limitata solo dalla legge.

Se il parametro di valutazione dell'attrattività di un ordinamento piuttosto che un altro, utilizzato in tempi passati, era esclusivamente o principalmente quello legato alle leve fiscali ed ai vantaggi derivati, si afferma con convinzione un nuovo modo di analizzare le Amministrazioni Pubbliche basato sul tempo impiegato per fornire le risposte di cui l'operatore economico necessita e sulla qualità del servizio reso.

Il Gruppo di Lavoro

- per la Segreteria di Stato per gli Affari Interni,
la Funzione Pubblica, la Semplificazione Normativa
Sabrina Fantini

- per la Segreteria di Stato per l'Industria,
l'Artigianato e il Commercio, il Lavoro
Alessandro Urbinati

- per la Segreteria di Stato per il Territorio
e l'Ambiente, il Turismo
Federico Bascucci

- Direttore Funzione Pubblica
Avv. Manuel Canti

- Direttore Dipartimento Finanze e Bilancio
Avv. Davide Gasperoni

- Direttore Dipartimento Economia
Ing. Giorgio Chiaruzzi

- Direttore Dipartimento Territorio e Ambiente
Ing. Eleonora Guidi

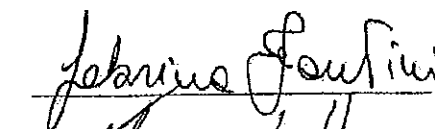
- Dirigente Ufficio Industria, Artigianato
e Commercio
Avv. Silvia Ricci

- Responsabile UO Tutela dell'Ambiente
naturale e costruito
Dott. Omar Raimondi

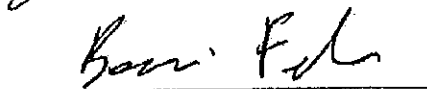
- Responsabile UO Sicurezza Antinfortunistica
nei Luoghi di Lavoro
Ing. Cesarini Vincenzo

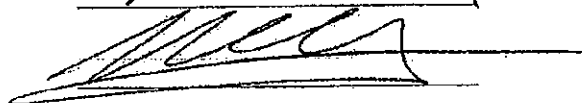
- Per l'Ordine degli Avvocati e Notai
Avv. Barbara Rattini

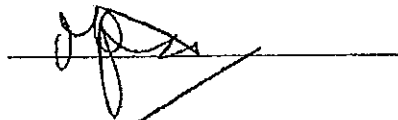
- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Rag. Orsolina Muccioli

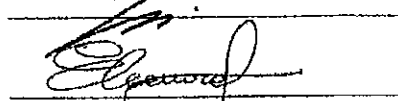


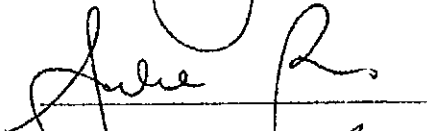


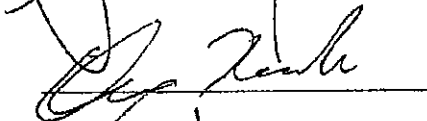


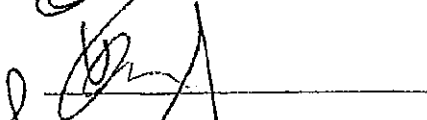


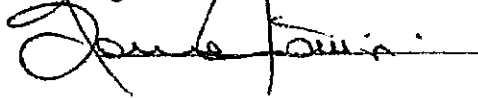


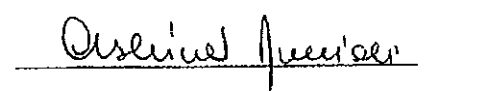














ALLEGATO 1



DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

San Marino, 21 settembre 2018/1718 d.f.R.
Prot.n.104449/2018/MC/ss

On.le
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI, LA
FUNZIONE PUBBLICA, I RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO, LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA,
GLI AFFARI ISTITUZIONALI E LA PACE
Guerrino Zanotti

e p.c. On.le
SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE E IL
BILANCIO, I TRASPORTI E LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Simone Celli

OGGETTO: richiesta direttive in ordine ad interventi di accorpamento/soppressione di UO, accorpamenti e soppressione di commissioni e collegi, esternalizzazioni

Con la presente, facendo seguito alla nota dello scrivente in data 7 febbraio 2018, prot.n.15333 indirizzata a Codesto On.le Segretario di Stato per gli Affari Interni e Funzione Pubblica, sono a fornire un più dettagliato riscontro in ordine alle proposte pervenute in esito alla nota dello scrivente in data 11 gennaio 2018, Prot.n.4213, che, per comodità, si acclude unitamente a precedente analoga richiesta del 29 novembre 2017, Prot.n.130068.

Il presente riferimento fa, inoltre, seguito alla nota informale trasmessa all'On.le Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica a mezzo comunicazione elettronica in data 10 luglio u.s., ai fini della discussione della stessa in sede di Congresso di Stato, e costituisce una sintesi di quanto già esposto nei vari confronti intercorsi su tali tematiche.

I

II

Per quanto concerne la revisione di commissioni e collegi e, conseguentemente, il tema della semplificazione e "sburocratizzazione" dell'Amministrazione nonché della velocizzazione dei procedimenti tramite la riduzione degli organi che concorrono alla formazione dei provvedimenti finali, non risultano pervenute proposte se non da parte del Direttore del Dipartimento Economia (nota del 23 gennaio 2018, prot.n.8979).

Tali proposte sono state, peraltro, trasfuse, quantunque solo in parte, nel Decreto Delegato 27 giugno 2018 n.74 "Semplificazione procedimenti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria accessi all'esercizio dell'attività di impresa".

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannuccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - P +378 (0549) 882835
Info.direzionegeneralefunzionepubblica@ps.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Occorre rappresentare come la summenzionata proposta del Direttore del Dipartimento Economia contenga una puntuale ed approfondita analisi delle sovrapposizioni esistenti fra attività di UO ed attività di gran parte delle principali commissioni/collegi operanti nel settore economico (si richiamano, a titolo esemplificativo, la Commissione del Commercio, la Commissione Statale per l'Artigianato, il Comitato d'Esame, la Commissione del Lavoro, la Commissione Prezzi, il Comitato di Valutazione, l'On.le Congresso di Stato in relazione ad attività ancora non "liberalizzate").

Tale studio definisce una proposta che, se attuata, consentirebbe di per sé una forte "semplificazione" dell'azione amministrativa connessa all'avvio di attività di impresa.

Il sottoscritto ha già rappresentato nell'ambito dei lavori del "Gruppo di Lavoro Intersettoriale ed Interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero di procedure, tempistiche e costi necessari per avviare un'attività di impresa", istituito con delibera congressuale n. 28 del 17 luglio 2018, come il summenzionato documento costituisca una valida base di analisi ed una condivisibile linea guida per l'impostazione degli atti normativi di riforma della disciplina del settore.

E', invero, assolutamente evidente come l'eliminazione di organi che concorrono alla definizione del provvedimento e che, quindi, esercitano funzioni decisorie di natura amministrativa comporti, di per sé, l'immediata riduzione dei tempi di risposta dell'Amministrazione e lo snellimento del relativo procedimento.

Lo scrivente ha avuto modo in più occasioni di rappresentare a Codesta On.le Segreteria di Stato come, sotto il profilo della qualità dell'azione amministrativa, la maggioranza degli organi collegiali in cui siano presenti prevalentemente membri "non professionali" non aggiunge alcunché, sotto il profilo prettamente tecnico, all'istruttoria compiuta dalle UO o dai servizi di riferimento.

Le molteplici commissioni e collegi a composizione "mista" o "paritetica" in cui sono previsti rappresentanti delle forze politiche e/o delle associazioni datoriali e/o delle Organizzazioni Sindacali e/o di altre organizzazioni collettive e funzionari dell'Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, oltre a quelle sopra enunciate, la Commissione di Disciplina, le Commissioni in materia di gestione del personale pubblico, la Commissione per la Cooperazione, la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, la Commissione per le Politiche Territoriali, la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole) perseguono, a ben vedere, diverse finalità che, ad avviso dello scrivente, sono rinvenibili:

- 1) nel tradizionale coinvolgimento e partecipazione delle organizzazioni politiche, economiche e sociali nelle concrete scelte operative dell'Amministrazione;
- 2) nell'esercizio, in posizione di parità, con l'On.le Congresso di Stato della funzione esecutiva;
- 3) nella garanzia, in vari casi, di una maggiore ed originale dinamica della dialettica politica fra Maggioranza ed Opposizione anche con riferimento all'esercizio della funzione esecutiva.

L'organizzazione "bicefala" dell'Amministrazione sammarinese - come ebbe a definirla la dottrina locale - caratterizzata dalla sovrapposizione e compenetrazione di funzioni e competenze fra strutture professionali e strutture politico-sociali, pur essendo un tratto peculiare e tradizionale del locale ordinamento (si vedano sul punto i lavori della "Commissione per lo studio dei problemi istituzionali" nonché, più recentemente, "Profili di diritto costituzionale sammarinese" - capitolo "Le Commissioni", di G. Felici, Ed. Del Titano 1999, pagg. 234-238), determina di per sé un allungamento dei tempi procedurali, il rischio di decisioni contraddittorie e di potenziali conflitti fra organi istituzionali, la possibilità di una minore qualità delle determinazioni assunte a livello di motivazione e di articolazione del provvedimento.

In relazione a tale tipologia di organi collegiali, una proposta prettamente "tecnica" finalizzata alla forte semplificazione dell'azione amministrativa non può che essere quella di procedere alla soppressione delle stesse ed all'attribuzione delle relative funzioni decisorie, autorizzative, consultive ai rispettivi uffici e servizi di riferimento. Tale è la ratio sottesa anche alla sopra richiamata analisi del Dipartimento Economia.

Le commissioni e collegi "non tecnici" - eventualmente ridotti in numero ed accorpati in unico organo collegiale competente per materia - potrebbero, al più, mantenere funzioni di indirizzo generale, di direttiva e di controllo sullo specifico settore nonché di monitoraggio ed impulso dell'azione amministrativa, senza poteri di intervento nel singolo procedimento amministrativo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannocchia, 15 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

L'accoglimento della suesposta linea operativa produrrebbe un innegabile ed immediato vantaggio in termini di velocizzazione dell'azione amministrativa mantenendone inalterata - e presumibilmente aumentandone - la qualità dell'azione.

Diverso il discorso per le commissioni composte unicamente da funzionari o dirigenti dell'Amministrazione; tali commissioni assolvono alla medesima finalità sottesa all'istituzione del recente strumento organizzativo della conferenza dei servizi: ovvero, oltre a garantire la collegialità nelle decisioni, il consentire la partecipazione al provvedimento finale di funzionari con competenze diverse e complementari. La conservazione di siffatta tipologia di commissioni (quell, a titolo esemplificativo, la recente Commissione Tecnica per l'Edilizia, la Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione) appare, quindi, non problematica ed anzi funzionale alle esigenze dell'Amministrazione. L'utilizzo di tale modello di organo collegiale potrebbe essere implementato per rispondere ad esigenze di collegialità nell'assunzione delle determinazioni afferenti a settori particolarmente sensibili o complessi cui attualmente si offre risposta tramite le commissioni riconducibili alla precedente ed alla successiva tipologia.

Vi sono, poi, commissioni composte da "tecnici" interni ed esterni all'Amministrazione - designati, a loro volta, dall'Esecutivo o/o dal Consiglio Grande e Generale o/o da organizzazioni collettive - la cui ratio, oltre alla garanzia della collegialità delle decisioni, è quella di "integrare" la competenza professionale presenti nell'Amministrazione con quelle di soggetti esterni alla stessa (si richiamano, a titolo esemplificativo, il Comitato Tecnico Scientifico, la C.C.M., il Collegio Tecnico, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, la Commissione Censuaria Permanente, la Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive).

Invero, tale ratio è perseguita unicamente qualora i membri siano individuati sulla base di precisi requisiti di competenza ed esperienza definiti dalle norme, poiché, in caso contrario, parrebbe ricadersi nell'ipotesi di cui alle commissioni e collegi a composizione "mista" o "paritetica".

Anche le competenze e funzioni di tali organi collegiali potrebbero essere trasferite ai rispettivi uffici o servizi di riferimento, purché, ove ritenuto necessario, rafforzati con le professionalità occorrenti.

Si rileva, infine, l'opportunità di conservare la composizione esterna all'Amministrazione, per motivi di terzietà ed imparzialità, delle commissioni e collegi che svolgano funzioni di controllo e vigilanza incidenti in tutto o in parte sulle attività della medesima Amministrazione (quali la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e il Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva e la rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali).

Ovviamente, la superiore disamina, stante la molteplicità, eterogeneità e multiformità degli organi collegiali deputati a funzioni amministrative, sconta un'inevitabile approssimazione definitoria e classificatoria che non tiene conto di peculiarità comunque esistenti.

III

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannuccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
Info.direzionegeneralefunzionepubblica@ps.sm



ALLEGATO 2

DOING BUSINESS: INDICATORE "STARTING A BUSINESS"

Alcune precisazioni:

L'indicatore (come riportato precedentemente) misura tempi, costi e procedure per la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata, quindi il caso di studio è uguale per tutte le nazioni e la metodologia di raccolta dati è standardizzata.

Le variabili per la classificazione sono:

TEMPI:

- non includono i tempi di ottenimento delle informazioni;
- ogni procedura parte in un giorno separato (es: due procedure non possono partire lo stesso giorno);
- le procedure completate interamente online sono registrate come meno di un giorno, 0.5 giorni;
- la procedura viene considerata conclusa al momento del ricevimento del documento finale;
- nessuna priorità al contatto con il funzionario.

COSTI:

- solamente i costi ufficiali;
- nessuna spesa professionale a meno che i servizi richiesti dalla legge o pratica comunemente usata;
- versamento di capitale minimo: fondi depositati in una banca prima della registrazione o fino a 3 mesi dopo la costituzione.

PROCEDURE

- Pre-iscrizione (es: verifica del nome della società o prenotazione);
- Registrazione;
- Post-registrazione (es: sicurezza sociale, sigillo ecc.);
- approvazione da parte del coniuge;
- qualsiasi permesso basato sulla discriminazione di sesso che possa impattare sulle operazioni della società o sull'ottenimento della carta d'identità.

San Marino attualmente è in 112° posizione con tempi stimati per l'apertura in media di 12.5 giorni, mentre la vicina Italia per esempio è al 66° posto con tempi stimati in media di 6.5 giorni.